

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 129/2015 R. G. promossa da

LENTO MARINA, LNTMRN61C67F704J, con il patrocinio degli Avv.ti Ugo Luciano Celestino e Fernanda Rosselli, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Cosenza, Via Mancini 132 giusta procura in atti;

parte attrice

contro

ANTONIO OREFICE, in proprio e nella qualità di amministratore unico p.t. della società "L.&O.-91 di Lento e Orefice snc", rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Lepiane, nel cui studio in Cosenza, Via De Filippis 26 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;

parte convenuta

OGGETTO: revoca amministratore società ex art. 2259 c.c.

CONCLUSIONI rese in data 6 dicembre 2018, come da verbale d'udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.



Con atto di citazione notificato alla società convenuta in data 7.01.2015 e all'amministratore della stessa, sig. Antonio Orefice in data 14.01.2015, la sig.ra Marina Lento, nella qualità di socia della L.&O.-91 di Lento e Orefice snc ha evocato in giudizio il convenuto chiedendo all'intestato Tribunale, previo accertamento delle gravi irregolarità compiute nella gestione societaria da parte dell'amministratore, la revoca dello stesso ed il risarcimento dei danni subiti sia in proprio favore che in favore della società, da liquidarsi in via equitativa.

A sostegno della domanda ha dedotto che l'amministratore della società avrebbe gestito la società in palese violazione degli obblighi a lui imposti dalla legge e dall'atto costitutivo impedendo qualunque attività di controllo sulla gestione da parte dell'attrice.

Segnatamente, l'amministratore si sarebbe astenuto dal fornire alla sig.ra Lento, nella sua qualità di socia al 50% della società convenuta, notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali omettendo di inviarle il rendiconto della propria amministrazione al termine di ciascun anno; non avrebbe proceduto alla suddivisione tra i soci degli utili di gestione; non l'avrebbe informata della regolarità degli eventuali rapporti di lavoro sia sotto il profilo retributivo che contributivo; non avrebbe destinato, nonostante gli apparenti positivi risultati della gestione, i ricavi realizzati dalla società a sostenere i costi della gestione e ad adempiere alle obbligazioni assunte dalla società nei confronti degli Istituti di Credito.

Si costituito l'amministratore convenuto il quale ha eccepito in via preliminare di rito l'inammissibilità e /o l'improcedibilità della domanda per inosservanza dell'art. 11, per violazione della clausola compromissoria; nel merito ha contestato la fondatezza della domanda attorea, di cui ha domandato il rigetto, vinte le spese di lite.

La causa, istruita in via documentale e mediante l'interpello del convenuto richiesto da parte attrice, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente – subentrata nel ruolo solo in data 10 giugno 2016 – sulle conclusioni sopra epigrafate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.

Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, va esaminata, per la sua natura potenzialmente assorbente, l'eccezione preliminare formulata tempestivamente da parte convenuta., da qualificarsi come eccezione di incompetenza del Tribunale adito.

Orbene, alla luce delle domande promosse e delle allegazioni di fatto attoree così come cristallizzate nei termini di preclusione processuale previsti dalla legge, l'eccezione deve essere rigettata.

Invero le controversie in materia societaria possono in linea generale formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi.



Ne consegue che, come evidenziato anche dalla S.C., non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c. in relazione all'art. 2315 e 2293 c.c. fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che impongono la correttezza e verità dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri (Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18600; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 1988, n. 1739; Trib. Belluno, 26 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, 8-9, 1639; Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in Vita not., 2004, 310).

Occorre quindi delibare nel merito la domanda attorea.

L'attrice si duole che l'amministratore si sarebbe astenuto dal fornirle, nella sua qualità di socia al 50% della società convenuta, notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali omettendo di inviarle il rendiconto della propria amministrazione al termine di ciascun anno; non avrebbe proceduto alla suddivisione tra i soci degli utili di gestione; non l'avrebbe informata della regolarità degli eventuali rapporti di lavoro sia sotto il profilo retributivo che contributivo; non avrebbe destinato, nonostante gli apparenti positivi risultati della gestione, i ricavi realizzati dalla società a sostenere i costi della gestione e ad adempiere alle obbligazioni assunte dalla società nei confronti degli Istituti di Credito.

Evidenzia infine una sproporzione tra i costi sostenuti dalla società per consumi idrici ed elettrici per lo svolgimento della propria attività ed i modesti ricavi dichiarati dall'amministratore.

Il Tribunale ritiene che alla base della domanda attorea, che si profila totalmente generica finanche in punto di allegazione, siano state dedotte contestazioni indeterminate nella loro collocazione temporale ed in ogni caso smentite dalla documentazione dimessa in atti dal convenuto.

Quest'ultimo, in particolare, ha prodotto le missive inviate all'attrice, il conto economico 2012 e 2013, i cedolini Paghe 2013-2014-2015 degli operai Eusebio, Pignataro, Scarlato, Sganga Tripon, Tudor; i DM10 trasmessi 2013-2014-2015; gli F24 pagati del 2014; l'elenco da Cassetto Previdenziale DM10 trasmessi; l'elenco da Cassetto Previdenziale F24 pagati, le Rateazioni Equitalia n. 79826/2012; n. 84061/13; n. 94779/14; il piano Rateazioni Avvisi Bonari Agenzia della Entrate, l'estratto Conto Previdenziale Lento Marina; il contratto di Leasing n. 864195 e la transazione del 5.02.2015; i pagamenti F24; il cassetto Previdenziale Aziende, la documentazione afferente il pozzo artesiano, le fatture per consumo di acqua potabile.

Ha altresì documentato la consegna in data 24.4.2014 all'attrice di copiosa documentazione contabile e fiscale modello unico 2013/2012 società; bilanci, piani di rateazione agenzia riscossione).



Orbene dalle emergenze istruttorie acquisite emerge non solo che l'amministratore ha comunicato le notizie relative alla gestione della società, ma anche che lo stesso abbia invitato costantemente la socia Lento a recarsi presso lo studio commerciale che ha in cura gli interessi della "L.&O.-91 di Lento e Orefice snc" per la consultazione dell'intera documentazione afferente gli aspetti contabili e fiscali della società.

Di talchè deve escludersi la circostanza lamentata dalla socia di non essere pienamente informata circa l'andamento aziendale.

Non essendo apprezzabili in concreto condotte di disvalore che integrano grave violazione dei doveri dell'amministratore idonee a giustificare la revoca dello stesso per giusta causa, la domanda di revoca per giusta causa deve essere respinta.

Deve essere consequenzialmente rigettata anche la domanda risarcitoria, rimasta apoditticamente formulata sia in punto di *an* che di *quantum*.

Invero, ai fini della liquidazione equitativa del *quantum* del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorre la prova dell'*an* del danno.

Premesso che l'allegazione dei fatti produttivi di danno e delle conseguenze dannose deve avvenire entro i termini di preclusione processuale, nel caso in esame, in base ai fatti tempestivamente allegati, va evidenziato che non solo non vi è la prova delle condotte illegittime ma neppure vi è prova sufficiente che la società abbia subito danni.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta le domande attoree;

respinge ogni ulteriore domanda;

condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.627,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come e se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Lucia Lepiane, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Cosenza, il 04/06/2019

Il Giudice

(Dott.ssa Marzia Maffei)

